



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza,

composta dai magistrati:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. dr.ssa Giovanna Maria Rossi | Presidente rel. |
| 2. dr.ssa Anna Carla Catalano | Consigliere |
| 3. dr. Edoardo Cilenti | Consigliere |

riunita in camera di consiglio all'udienza del 26.11.2018 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 1904/2017 R.G. lavoro vertente

tra

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Cuzzupoli e con lo stesso
domiciliato in Napoli alla via De Gasperi 55

= Appellante

e

DE CICCIO GIUSEPPE rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Pirolo ed
elettivamente domiciliato in Napoli in via Tasso 65 presso lo studio degli avv. ti
Valerio Romano e Marco Sozio

= Appellato

FATTO E DIRITTO

Con sentenza depositata il 23.3.2017 il Giudice del lavoro presso il
Tribunale di S.Maria C.V. rigettò il ricorso proposto da De Ciccio Giuseppe in data
10.5.2012 teso ad ottenere – sul presupposto della prestazione di attività
lavorativa alle dipendenze dell'Azienda Agricola Costanzo Romeo per gli anni
1998- 1999 – l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro
subordinato per 52 giornate per anno relativamente alle predette annualità e



conseguentemente il suo diritto ad essere iscritto negli elenchi dei braccianti agricoli . A fondamento della propria decisione il Giudice rilevò la sufficienza degli elementi istruttori emersi con riguardo agli elementi qualificanti il rapporto di lavoro subordinato.

Con atto depositato presso questa Corte il 23.6.2017 l'INPS ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza, lamentando l'erronea valutazione della prova testimoniale. Ha concluso come in atti per l'accoglimento dell'impugnazione, in riforma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese.

Il De Cicco, riportandosi alle difese già svolte in primo grado, ha chiesto il rigetto del gravame.

La Corte, all'udienza odierna, ha deciso la causa come da dispositivo.

L'appello è fondato.

Rileva preliminarmente il collegio che parte ricorrente, in primo grado, aveva chiesto l'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo, ma proponendo delle argomentazioni generiche e prive di riferimenti specifici, tanto che la stessa prova richiesta appariva inammissibile perché tendente a provare circostanze non allegate ovvero allegate in maniera generica.

Come è stato affermato dalla Suprema Corte colui che agisce in giudizio per ottenere le prestazioni previdenziali previste in favore dei lavoratori subordinati nel settore dell'agricoltura ha l'onere di provare gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, tra i quali lo stesso rapporto di lavoro subordinato (cfr. Cass., SS.UU., 6.4-17.11.2000, n. 1186; Cass., S.L., 29.5.2000, n.7093; Cass., S.L., 25.3.2002, n. 4227); "il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto...."(C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13877 del 02/08/2012 - Rv. 623364). L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale (così da ultimo C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 2739 dell'11/02/2016 -Rv. 638722: in motivazione la Corte ha richiamato propri precedenti nei quali "è' stato, altresì, affermato che il giudizio intentato dal lavoratore per ottenere la reinscrizione e/o una determinata prestazione non ha natura impugnatoria del provvedimento di cancellazione ne' presenta carattere pregiudiziale, al punto che nella controversia avente ad oggetto l'attribuzione di una qualche prestazione previdenziale lo status di bracciante agricolo può essere accertato *incidenter tantum*, sempre con onere della prova a carico del lavoratore e senza obbligo di sospensione ex art. 295 c.p.c., in pendenza di distinta controversia per la reinscrizione nell'elenco (cfr. Cass. 23.12.11 n. 28716/11; Cass. 12.6.2000 n. 7995)").



La giurisprudenza di legittimità (C. Cass. Sez. L, Sentenza n. 13910 del 09/11/2001 - Rv. 550134) ha ritenuto che “la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17097 del 21/07/2010).

Nella presente fattispecie è stato ascoltato il presunto datore di lavoro, Costanzo Romeo il quale è completamente inattendibile avendo concorso a simulare la esistenza del dedotto rapporto di lavoro. È evidente quindi che tale deposizione è poco credibile avendo il teste interesse all'esito della controversia.

Pertanto, non avendo il lavoratore fornito la prova della sussistenza del vincolo di subordinazione, il ricorso va respinto per difetto di adeguata e convincente prova - da cui era gravato il De Cicco - della esistenza del rapporto di lavoro agricolo alle dipendenze dell'azienda agricola Costanzo Romeo per gli anni 1998/1999. La presenza di idonea dichiarazione ex art.152 disp.att.c.p.c. consente di tenere indenne l'appellato dal pagamento delle spese legali del doppio grado.

PQM

la Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado da De Cicco Giuseppe ; dichiara parte appellata non tenuta al pagamento delle spese del doppio grado .

Così deciso in Napoli il 26.11.2018

Il Presidente est.

Dr.ssa Giovanna Maria ROSSI

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 16, comma 9 octies, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con mod. dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e succ. modif., introdotto dall'art. 19, comma 1, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modif. dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 - in vigore dal 21 agosto 2015-, e sottoscritto con firma digitale dall' ante scritto magistrato in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.

